

Serie Ordinaria n.45 - Venerdì 08 novembre 2013

D.d.u.o. 5 novembre 2013 - n. 10031
Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini - Disposizioni attuative

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Visti:

- l'accordo Stato-Regioni dello scorso 24 gennaio 2013, in cui sono stati adottati standard minimi regionali a cui attenersi per la redazione delle «Linee guida nazionali in materia di tirocini extracurricolari»;
- la delibera di Giunta regionale del 25 ottobre 2013 n. 825 che approvava i Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini;

Considerato che la suddetta Delibera rinvia a un successivo decreto dirigenziale la predisposizione degli standard minimi per la presentazione delle convenzioni e dei progetti formativi di tirocinio;

Considerato che ai sensi della citata d.g.r.n. 825 del 25 ottobre 2013 i «Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini» entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURL dei decreti dirigenziali che definiscono i modelli di convezione di tirocinio e progetto formativo individuale;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui al punto precedente, non si applicano le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 e nel d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 inerente «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r.n. 3153 del 20 marzo 2012; indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;

Ritenuto di approvare gli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r.n. 825 del 25 ottobre 2013*, Allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Richiamati:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, «Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 27, co. 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lett. f) prevede l'ingresso di **«persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani»;**
- il d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», ed in particolare l'art. 40, (Casi particolari di ingresso per lavoro) co. 9 lett. a e il co. 10 e l'art. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca), che prevedono la possibilità - a favore di cittadini non appartenenti all'U.E. e residenti all'estero - di svolgere presso unità produttive del nostro Paese:
 - un tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale mediante presentazione di un progetto formativo da vistrarsi da parte della Regione ai fini del rilascio del visto d'ingresso da parte del consolato nel paese di origine;
 - un'attività di addestramento professionale sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipende l'interessato, con presentazione di un progetto formativo da approvarsi da parte della Regione, per il conseguente rilascio del nullaosta al lavoro, da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione operante presso le Prefetture;
- l'art. 3, co. 2, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 Marzo 2006, «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea»;

Valutati i contenuti del progetto «Programmazione e gestione delle politiche migratorie» e della «Nota sulle procedure di ingresso in Italia per motivi di tirocinio e formazione professionale: proposte di semplificazione e di adozione di modalità comuni per la corretta interpretazione dei requisiti normativi in materia» predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, con la partecipazione delle Regioni e l'assistenza tecnica di ItaliaLavoro;

Considerato che con decreto del 16 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome, ha approvato la

ripartizione, alle Regioni e alle Province Autonome, delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini e d'orientamento da parte di cittadini dell'area extra Ue ed ha assegnato alla Regione Lombardia, per l'anno 2013, n. 800 quote d'ingresso per lo svolgimento di percorsi formativi e di orientamento da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

Ritenuto opportuno quindi specificare le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo di tirocinio per i cittadini non comunitari, approvando i seguenti allegati, parti integranti del presente decreto, per la presentazione di progetti destinati ad attivare Tirocini per cittadini extracomunitari non residenti in Italia - tramite procedura interna di validazione:

Allegato B - Indicazione operative per la presentazione di tirocini e distacchi per cittadini non comunitari residenti all'estero;

Allegato 1B - Schema di convenzione;

Allegato 2B - Format progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari;

Allegato 3B - Relazione finale

Allegato 4B - Format progetto formativo dei distacchi per cittadini extracomunitari;

Ritenuto opportuno che la procedura di validazione dei progetti per attivare Tirocini per cittadini extracomunitari residenti all'estero entri in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, per garantire continuità allo svolgimento di percorsi formativi e di orientamento da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, attraverso le quote di ingresso previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero Affari Esteri;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare gli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r.n. 825 del 25 ottobre 2013*, Allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che i *nuovi Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r.n. 825 del 25 ottobre 2013* entreranno in vigore 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto dirigenziale sul BURL;

3. di dare atto che per i tirocini curriculari ed extracurriculari in corso di svolgimento, fino alla data di entrata in vigore dei presenti Indirizzi, continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista ed ammissibile dalla normativa di riferimento);

4. di specificare le procedure di gestione finalizzate all'apposizione del «visto» sul progetto formativo di tirocinio per i cittadini non comunitari, approvando i seguenti allegati, parti integranti del presente decreto, per la presentazione di progetti destinati a Tirocini per cittadini extracomunitari non residenti in Italia - tramite procedura interna di validazione:

• Allegato B - Indicazione operative per la presentazione di tirocini e distacchi per cittadini non comunitari residenti all'estero;

• Allegato 1B - Schema di convenzione;

• Allegato 2B - Format progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari;

• Allegato 3B - Relazione finale

• Allegato 4B - Format progetto formativo dei distacchi per cittadini extracomunitari;

5. di dare atto che la procedura di validazione dei progetti per attivare Tirocini per cittadini extracomunitari residenti all'estero entrerà in vigore con la pubblicazione del presente decreto;

6. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore degli *Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di cui alla d.g.r.n. 825 del 25 ottobre 2013*, di cui al presente atto, non si applicano le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 e nel d.d.u.o. del 27 novembre 2012, n. 10956 inerente «Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della d.g.r.n. 3153 del 20 marzo 2012; indicazioni operative per l'avvio dei tirocini»;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web direzionale della Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

Il dirigente della uo mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

**STANDARD MINIMI PER LA STESURA E LA STIPULA DI CONVENZIONI E PROGETTI
FORMATIVI INDIVIDUALI PER TIROCINI DI CUI ALLA DGR n° 825 del 25/10/2013**

FINALITA'

Le presenti disposizioni definiscono uno standard minimo inderogabile per la stesura e la stipula delle convenzioni e dei progetti formativi individuali per tirocini avviati nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.g.r. n° 825 del 25/10/2013 (di seguito Indirizzi Regionali).

CONVENZIONE

La convenzione per i tirocini attivati ai sensi degli Indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
- l'esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione (se sono previsti tirocini di diverse tipologie, devono essere esplicitate tutte le specifiche indicazioni richieste dagli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia in cui rientra, sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 2.1. Soggetti promotori degli Indirizzi Regionali);
- anagrafica soggetto ospitante;
- obblighi del soggetto promotore;
- obblighi del soggetto ospitante;
- obblighi e diritti del tirocinante;
- l'esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto ospitante e soggetto promotore (comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, indennità di partecipazione, garanzie assicurative);
- l'esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
- per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.

Inoltre ogni singola convenzione deve riportare la seguente dicitura:

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Copia della convenzione sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, una copia deve essere consegnata al tirocinante.

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)

Il PFI per i tirocini attivati ai sensi degli indirizzi Regionali deve garantire i seguenti elementi minimi:

- l'esplicitazione della tipologia di tirocinio;
- anagrafica soggetto promotore;
- anagrafica tutor soggetto promotore (con indicazione del titolo di studio);
- anagrafica soggetto ospitante (comprensivo del settore di attività economica ATECO);
- anagrafica tutor soggetto ospitante (con indicazione delle esperienze e competenze professionali possedute e del numero di tirocinanti che accompagna ad avvio del nuovo tirocinio);
- anagrafica tirocinante (con indicazione della tipologia di destinatario in cui rientra, sulla base delle definizioni di tirocinio di cui ai paragrafi 1 e 4 degli Indirizzi Regionali);
- indicazione del numero di "risorse umane" (come definite dagli Indirizzi Regionali) presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- esplicitazione del numero dei tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli Indirizzi Regionali;
- dati di tirocinio:
 - sede di svolgimento ed eventuali altre sedi;
 - dati identificativi delle coperture assicurative (posizione INAIL- Società assicuratrice e numero polizza Responsabilità Civile);
 - data di inizio e fine e durata in mesi;
 - orari di svolgimento giornaliero (con eventuale articolazione tra le diverse sedi);
 - area professionale prevalente di riferimento (codici CP Istat);
 - figura professionale di riferimento (se dovuta o prevista - L.92/2012 art. 4 comma 67);
 - descrizione attività e obiettivi formativi;
 - competenze attese (se previste);
 - modalità di accertamento degli apprendimenti (se previste);
 - importo Indennità mensile (se dovuta o prevista) nel rispetto delle indicazioni degli Indirizzi Regionali.
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto promotore;
- compiti e responsabilità del tutor del soggetto ospitante;
- diritti e doveri del tirocinante.

Il PFI deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. Copia del PFI sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e del soggetto ospitante, mentre una copia deve essere consegnata al tirocinante. Qualora il tirocinante sia minorenni, il PFI sarà sottoscritto da chi ne ha la rappresentanza legale.

MODALITÀ E CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI FINALIZZATE AL MONITORAGGIO E AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO.

Le attività di monitoraggio di cui al paragrafo 5 degli indirizzi regionali sono effettuate attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito Web della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro.

Le comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuate accedendo al Servizio informatico della Provincia di svolgimento del tirocinio (modulo applicativo COB del portale SINTESI), fatti salvi i casi di soggetti ospitanti multilocalizzati che abbiano optato per l'accenramento delle comunicazioni presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

Ad esito della definizione delle modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo da parte del tavolo tecnico del SIL, Regione Lombardia valuterà la realizzazione di una specifica piattaforma informatica.